

**TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI**

**- SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Nell'interesse della dott.ssa **ANGELINA MARTINO**, oggi **ANGELINA MARTINO DE PAOLA**, in virtù di autorizzazione della Prefettura di Caserta n. 24282/2019/C.N./Area II Bis ad aggiungere il cognome materno a quello paterno (nata a Napoli, il 29.11.1972, C.F.: MRTNLN72S69F839D), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Francesco Casertano (CSRFNC66C13F839K) e Stefano Casertano (C.F. CSRSFN69M10B963Y), presso il cui studio è elett.te domiciliata in Napoli, alla Via P. Colletta n. 12, giusta procura allegata al presente atto. I suddetti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche del presente procedimento alle **pp.e.c.** di seguito indicate: [stefano.casertano@avvocatismcv.it](mailto:stefano.casertano@avvocatismcv.it); [francescocasertano@avvocatismcv.it](mailto:francescocasertano@avvocatismcv.it) - fax 0823/442438,

**CONTRO**

--il **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/A, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato in Napoli alla via A. Diaz 11;

--**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale Napoli** (C.F. 80009750607), con sede in Napoli, Via Ponte della Maddalena, n. 55, nella persona del Dirigente pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato in Napoli alla via A. Diaz 11;

--**Ufficio Scolastico Provinciale per la Campania, Ambito Territoriale Napoli** (C.F. 80009750607), con sede in Napoli, Via Ponte della Maddalena, n. 55, nella persona del Dirigente pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura di Stato in Napoli alla via A. Diaz 11;

**NONCHE' ANCORA NEI CONFRONTI**

Di tutti i docenti iscritti nelle classi di concorso delle Graduatorie ad Esaurimento, per l'Ambito territoriale di Napoli ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli (per la classe di concorso Scienze giuridico-economiche A046, già discipline Giuridiche ed Economiche A019) - sarebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio conseguito dai medesimi,



**PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA', ILLEGITTIMITA',  
INEFFICACIA E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE**

--(nella misura in cui, anche parzialmente, possa essere considerato ostativo all'acquisizione, ed alla conseguente valutazione, dell'istanza della ricorrente): del decreto del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.3.2022 avente ad oggetto: *“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo”*, ossia con riferimento alle modalità di trasmissione telematica della domanda di partecipazione alla suindicata procedura concorsuale, disciplinate dall'art. 9, n. 4, correlate alla causa espulsiva di cui al successivo art. 11, n. 2, lett. b);

--del diniego alla trasmissione della suddetta istanza operato dall'archivio dell'area istruzione, istanze on line (del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), con la seguente dicitura: *“aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento ovvero non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva confermata)”*>;

--del provvedimento di estremi e data sconosciuti con il quale si è proceduto all'esclusione provvisoria della ricorrente dalla relativa graduatoria della provincia di Napoli (per la classe di concorso Discipline giuridiche ed economiche A046, già discipline Giuridiche ed Economiche A019);

--del provvedimento di estremi e data sconosciuti con il quale si è proceduto all'esclusione definitiva della ricorrente dalla suddetta graduatoria della provincia di Napoli;

--della graduatoria provinciale provvisoria, pubblicata con decreto del Ministero dell'Istruzione, USR, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli n. A00USPNA7107 del 12.5.2022, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

--della graduatoria provinciale definitiva, pubblicata con decreto del Ministero dell'Istruzione, USR, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli n. 8269 del 30.5.2022, nella parte in cui non risulta inserita la dott.ssa Martino.

**E PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente al reinserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della provincia di Napoli (I fascia) per la classe di concorso Discipline giuridiche ed Economiche A046, già discipline Giuridiche ed Economiche A019, e all'aggiornamento del relativo punteggio;

**NONCHE'**



per la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al reinserimento della ricorrente nella predetta graduatoria provinciale, per il triennio 2022/2025, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, e/o al fine di disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia per garantire il diritto vantato da parte ricorrente.

### **FATTO**

**1** - La L. n. 124/1999 ha riscritto l'art. 401 del T.U. – (D.Lgs n. 297/1994), trasformando le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, **in graduatorie permanenti**, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1 del medesimo T.U.

**2** - Le suddette graduatorie permanenti erano periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che avevano superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che avevano chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti era effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che erano già compresi nella graduatoria permanente.

**3** - La dott.ssa Angelina Martino (De Paola) ha superato il concorso ordinario, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento indetto per la classe di concorso A019, (oggi A046), Discipline Giuridiche ed Economiche, indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.D.G. del 01/04/1999 ed è stata inserita nella relativa graduatoria definitiva di merito al posto n. 2676 di Napoli.

**4** - In seguito alla suddetta abilitazione, la docente risultava iscritta per la classe di concorso A046 (già A019), nella III° fascia della graduatoria permanente della Provincia di Napoli (ora GaE) sin dal 2002 in posizione 2112 con punti 18.

**5** - Nel 2004, è intervenuta la Legge n. 143/2004, (richiamata peraltro anche dal successivo DM n. 60/2022, nel prosieguo richiamato), che all'art. 1 bis prevede le modalità di permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti, dall'anno scolastico 2005-2006. In particolare, secondo tale disciplina l'interessato deve presentare domanda, pena la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici



successivi. Tuttavia, sempre su domanda dell'interessato, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

**6** - Nel 2006, la L. n. 296/2006, ancora, trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione.

**7** - Durante gli anni che hanno interessato il primo avvicendamento della normativa afferente il sistema di reclutamento dei docenti, la dott.ssa Martino non solo non è stata mai convocata per le assunzioni in ruolo per la provincia di Napoli, ma mai ha ricevuto alcun incarico di supplenza nella medesima provincia di Napoli.

**8** - L'assenza di qualsiasi convocazione nel territorio della provincia di Napoli ha scoraggiato ogni iniziativa, da parte della dott.ssa Martino, volta al raggiungimento del sogno di insegnare.

**9** - Con l'istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto (GPS) di supplenza per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, la docente Martino ha potuto presentare domanda all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Treviso per il conferimento delle suddette supplenze, collocandosi in I fascia, per la classe di concorso A046 e ottenendo per entrambi gli anni scolastici contratti di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno.

**10** - La possibilità di insegnare con contratti di supplenza fino alla fine delle attività didattiche, pur se lontana di molti km dai propri affetti, ha ridotto le distanze dalle precedenti attese vane di convocazioni ed il sogno di insegnare.

**11** - A seguito delle suddette supplenze da graduatoria delle GPS e della pubblicazione del DM n. 60/2022, che indice la riapertura delle GAE per il triennio 2022-2025, si è maturata la possibilità di aggiornare il punteggio ai fini di uno scorrimento nelle graduatorie ad esaurimento, prima impossibile nella Provincia di Napoli.

**12** - Il DM n. 60/2022 prevede che la domanda di reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, salvo che il candidato medesimo non intenda chiedere contestualmente il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.



13 - Pertanto la docente inoltrava domanda di reinserimento (e contestuale aggiornamento) attraverso l'applicazione "istanze on line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID (cfr. art. 9 citato DM).

14 - Tuttavia, il sistema **denegava** la suddetta trasmissione telematica con la seguente dicitura: <"*aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento ovvero non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva confermata)*">.

15 - La suddetta circostanza non lasciava altra possibilità di invio telematico della domanda, né vi era altro link o indicato altro modo per comunicare con l'Amministrazione competente in merito alla peculiare vicenda all'esame.

16 - Seguiva, quindi, l'unica modalità, valida e riconosciuta dalla legge, che ha sostituito la funzione precedentemente svolta della raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ossia la trasmissione della istanza a mezzo p.e.c. (ai seguenti indirizzi: [uspna@postacert.istruzione.it](mailto:uspna@postacert.istruzione.it); [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it); [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it); [dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it](mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it)), adempimento effettuato in data **1.4.2022**, ossia entro i termini di presentazione della domanda previsti dal DM 60/22, che scadevano il **4.4.2022**: cfr. art. 9;

17 - A conferma di tanta diligenza e premura nel presentare la suddetta domanda, la docente Martino, ha anche provveduto ad inoltrare un sollecito all'Amministrazione competente per vedersi consentito l'accesso alla compilazione della domanda *online*, ovviamente sempre a mezzo p.e.c., essendole ogni altra possibilità preclusa.

18 - Dalla graduatoria provvisoria, pubblicata in data 12/05/2022, è emerso il mancato inserimento della candidata, costringendola alla redazione di apposito reclamo, restato a tutt'oggi inevaso.

19 - Dalla graduatoria definitiva, pubblicata in data 30/05/2022, si è appreso altresì il definitivo mancato inserimento della candidata, *tout court*, senza che intervenisse un provvedimento espulsivo dalla relativa procedura.

20 - La dott.ssa Martino riceve nella vicenda all'esame un gravissimo pregiudizio, in quanto le viene **illegittimamente denegata la possibilità, reale, certa e concreta di essere immessa in ruolo per l'anno scolastico 2022-2023 per la classe di concorso A046 Discipline Giuridiche ed Economiche!**

21 - Infatti, le immissioni in ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado a.s. 2022/23 si articoleranno in una fase ordinaria (secondo cui le assunzioni



vengono effettuate attingendo per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento (GaE) e per il 50% dalle graduatorie di merito concorsuali (GM), ed una straordinaria, come quella dello scorso anno scolastico.

**22** - La dott.ssa Martino, già iscritta nelle graduatorie permanenti ed in possesso dei pregressi requisiti, ha diritto ad essere reinserita nella I fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli, occupata dai docenti iscritti per soli titoli e che facevano parte delle graduatorie permanenti, come da domanda presentata.

Orbene, attualmente, dalla graduatoria definitiva ad esaurimento della provincia di Napoli, pubblicata in data 30/05/2022, risulta nessun iscritto in I Fascia!

**23** - Sebbene, pertanto, la docente Martino, non abbia presentato nel tempo per i motivi sopra rappresentati, domanda di permanenza/inserimento e/o aggiornamento nelle GaE, e sia stata legittimamente cancellata dalla medesima graduatoria per quel periodo limitato, oggi conserva il diritto pieno ed assoluto all'inserimento nella graduatorie ad esaurimento "su domanda" dell'interessata, come da art. 9 del DM n. 60/2022, che richiama le modalità di cui alla legge 143/2004 di consentire ai docenti iscritti e cancellati di reinserirsi nelle graduatorie divenute '*ad esaurimento*'.

**24** - La ricorrente aveva ed ha diritto ad essere reinserita per la classe di concorso scuola secondaria di II<sup>a</sup>, classe di concorso A046 (già A019) della I fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) dell'Ambito Territoriale della provincia di Napoli.

**25** - Premesso quanto sopra, la ricorrente ut supra rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta, rassegna le seguenti osservazioni in

### **DIRITTO**

#### **I-SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.**

Con riferimento al caso che occupa sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro. Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Tale principio è stato da ultimo



confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha così affermato (SS. UU.: 25840/2016): <“ai fini dell'individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio” (...omissis...) “se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario ...”>.

\*\*\*\*\*

## **II - SUL DIRITTO AL REINSERIMENTO DELLA RICORRENTE NELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO.**

### **II.1 – La disapplicazione del d.l. n. 97/2004.**

Il D.L. del 7 aprile 2004, n. 97 (convertito con Legge n.143/2004) all'art. 1, comma 1 bis aveva previsto che la permanenza dei docenti nelle graduatorie doveva avvenire "su domanda dell'interessato" e che la mancata presentazione della domanda avrebbe comportato una cancellazione **temporanea** dalla graduatoria. Infatti, *"a domanda dell'interessato (..) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"* (cfr. art.1, comma 1-bis, l. cit.).

Con ogni evidenza, la cancellazione disposta era è soltanto **provvisoria, o meglio ancora temporanea**, potendo gli interessati riottenere il reinserimento, con lo stesso punteggio precedentemente maturato.

Del resto diversamente il legislatore non poteva disciplinare, atteso che il possesso dei requisiti da parte dei docenti che hanno consentito l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, poi divenute graduatorie ad esaurimento (GaE), conduce direttamente alla posizione giuridica di diritto soggettivo, non assoggettato ad un termine decadenziale, di vedersi cancellati e reinseriti nelle suddette graduatorie.

E' facile presumere che, prevedendo la cancellazione temporanea, il legislatore abbia voluto favorire una sorta di “snellimento” delle graduatorie, ingolfate da docenti che nel frattempo avevano perso l'interesse all'insegnamento, considerati i tempi lunghissimi di attesa per la convocazione di immissione in ruolo, mai,



dunque, la *ratio legis* è stato quella di “punire” un comportamento negligente e/o di inerzia del docente, a cui è sempre consentito il diritto al reinserimento.

In nessun testo normativo che si è succeduto alla L. n.143/2004, infatti, si è parlato di cancellazione definitiva. Qualsiasi diversa interpretazione non sarebbe condivisibile.

Tra l'altro, anche l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, in un'ottica di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e, a tale fine, non permette l'inserimento in esse di NUOVI aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte, laddove per “nuovi” si deve intendere coloro che hanno conseguito i titoli e/o i requisiti successivamente alla istituzione delle GaE. Rispetto a tale finalità, dunque, risulta del tutto estranea la disciplina dei reinserimenti. Questi ultimi, infatti, non incidono per loro natura, sull'obiettivo dichiarato dalla legge di stabilizzare i docenti già inseriti nelle graduatorie al momento della loro conformazione ad esaurimento. Ed infatti, la ricorrente, al momento della trasformazione delle graduatorie in liste ad esaurimento, essendo iscritta nelle precedenti graduatorie permanenti, **faceva già parte di quella “platea” di docenti precari che la legge intendeva tutelare attraverso un piano straordinario di stabilizzazione.** E tanto era in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale, con Sentenza n. 41/2011, con cui veniva precisato che la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento mira a stabilizzare i precari storici già inseriti nelle suddette liste con la conseguenza che tale trasformazione non avrebbe senso se non tutelasse proprio i soggetti che si intendevano tutelare; ovvero i docenti già inclusi nelle graduatorie da utilizzare per attuare il piano di stabilizzazione previsto dalla legge 296/2006, è quelli già inclusi nelle graduatorie permanenti, trasformate appunto in GAE, senza prevedere nel caso di mancata domanda di permanenza alcun termine decadenziale.

Volendo, adesso, entrare nel merito di quanto disposto con la successiva legge n. 296/2006 (l. finanziaria 2007), si legge all'art. 605 che le graduatorie permanenti sono trasformate in graduatorie ad esaurimento, senza null'altro aggiungere in ordine alla cancellazione e al reinserimento dei docenti **già iscritti.**

Vengono in soccorso in tal senso, i Decreti Ministeriali di periodico aggiornamento delle graduatorie, che richiamano nelle premesse e quale norma di chiusura le



disposizioni di cui alla legge n. 143 del 4.6.2004, come anche l'art. 1, comma 1, lett. B) e nell'art. 9, comma 2 del DM 60/2022.

Il richiamo specifico alla L. n. 143 del 4.6.2004 lascia chiaramente intendere che la posizione giuridica del docente relativamente alla permanenza e/o inserimento nelle graduatorie permanenti è di diritto soggettivo, laddove preesistendo il possesso dei requisiti di legge, al docente è consentito, dietro semplice manifestazione di volontà, il reinserimento.

Nessuna valutazione discrezionale, se non la verifica dei pregressi requisiti, da parte dell'Ufficio Scolastico competente è prevista, né un termine decadenziale, oltre il quale il docente avrebbe perso il diritto o l'esercizio dello stesso.

La suddetta disposizione è, altresì, espressamente richiamata, nei termini rappresentati, anche nel "RITENUTO" del vigente DM n. 60/2022 di aggiornamento delle GAE, laddove precisa *"di consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della legge 143/2004 di reinserirsi nelle graduatorie divenute 'ad esaurimento', anche in ragione delle numerose pronunce giurisdizionali che hanno visto soccombere l'Amministrazione"*.

Il prevedere il richiamo alla legge n. 143/2004 nel "RITENUTO", oltre che negli articoli 1, comma 1, lett. B) e 9, comma 2, non è di poco spessore, atteso che esso corrisponde alla motivazione di un provvedimento amministrativo, con ogni rinvio alla importanza e al fondamento del Decreto de quo.

## **II.2 - L'evoluzione giurisprudenziale.**

A seguito di un nutrito contenzioso, si è registrato l'accoglimento delle istanze giudiziarie degli interessati, in quanto la fonte primaria (l. 143/2004) prevale sulle disposizioni di rango secondario (ossia sui DD.MM. di aggiornamento delle graduatorie: nn. 42/2009, 44/2011, 235/2014, 235/2015, 234/2016, 400/2017), che devono essere disapplicate (cfr.: sentenza del Tribunale di Napoli n. 975/2020), con diritto (pertanto, anche) dell'interessata a conseguire l'inserimento nelle GAE valevole per gli anni in cui la docente era inserita al momento della cancellazione con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. Tale principio di diritto vale anche nei confronti del successivo D.M. 335/2018.

## **II.3 – Il DM n. 60 del 10.3.2022.**

La suddetta disposizione ha preso atto delle numerose pronunce giurisdizionali che hanno fatto soccombere la amministrazione, ritenendo di consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della l. 143/2004 di reinserirsi nelle graduatorie divenute



ad esaurimento (cfr. pag. 4), per cui, secondo l'art. 1, il personale docente inserito a pieno titolo nelle fasce I, II, e III delle GAE costituite in ogni provincia, può chiedere: “b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. 7.4.2004 n. 97, conv. In l. n. 143/2004”>. In queste condizioni, ben poteva la ricorrente, esclusa temporaneamente dalle graduatorie, in conformità con le disposizioni di legge (143/2004), presentare, entro il termine previsto per i previsti aggiornamenti – **e risolutivamente all'esito del DM n. 60 del 10.3.2022** -, apposta domanda dichiarando di volere nuovamente essere ricompresa in tali graduatorie. Ciò perchè è la stessa disposizione normativa richiamata, infatti, a sancire che <“La mancata *presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*”>. Tanto, invece, non è stato consentito alla ricorrente che ha ricevuto il diniego alla trasmissione della propria domanda di reinserimento (operata attraverso l'applicazione “istanze on line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID) sulla base della seguente motivazione: <“*aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento ovvero non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva confermata)*”>, ma che, comunque, ha nel prosieguo (correttamente) trasmesso la propria istanza in data 1.4.2022, a mezzo pec (ai seguenti indirizzi: [uspna@postacert.istruzione.it](mailto:uspna@postacert.istruzione.it); [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it); [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it); [dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it](mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it)), regolarmente acquisita ai nn.prot. 13242 del MIUR, data di arrivo: 1.4.2022; 4931 e 4969 del MIUR, Ambito territoriale di Napoli, data di arrivo: 1.4.2022. Sulla erroneità del diniego di acquisizione della domanda (e della relativa clausola della lex specialis) ci si soffermerà nel prosieguo. Sta di fatto che, con tutta evidenza la (pseudo) giustificazione addotta dalla p.a. non era in grado di consentire la reiezione della trasmissione della suddetta istanza, perché:  
-- la ricorrente essendo stata (all'epoca) cancellata non poteva essere ovviamente presente nella base informativa delle GAE;



-- (quanto, poi, all'ulteriore addotta circostanza di non soddisfare "le condizioni richieste"), anch'essa si appalesa inconsistente perché la docente non si trova nelle condizioni dell'art. 6 del ridetto DM ("conferma dell'iscrizione con riserva, scioglimento della riserva"), mentre è del tutto incomprensibile la dicitura "non avente almeno una graduatoria a pieno titolo" (?), poiché il diritto al reinserimento scaturisce direttamente dal bando e dalla legge 143/2004.

In ogni caso si registra la chiara violazione e/o elusione dell'art. 8, n. 5, del bando che esplicitamente dispone: <"Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del requisito di ammissione. L'amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura">.

E questo rappresenta un ulteriore motivo per cui il provvedimento di espulsione dalla procedura risulta illegittimo, per contrasto col citato comma 1 bis del d. l. n. 97 del 2004, se interpretato nel senso della preclusione del **reinserimento** dei docenti cancellati in occasione dei precedenti aggiornamenti.

Tali elementi, infine, trovano la loro inconfutabile conferma nella recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 3285 del 27.4.2022, che ha così statuito: <"1. Con la sentenza appellata (Tar Lazio III – bis n° 4957 del 27 aprile 2017) è stato respinto il ricorso proposto avverso il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° 495 del 22 giugno 2016, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 – nella parte in cui non prevede il reinserimento a domanda nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che erano già inclusi in graduatoria e sono stati depennati.

2. Con memoria depositata in giudizio in data 27 marzo 2022 gli appellanti hanno comunicato la sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso in appello con la seguente motivazione:

*nelle more dell'udienza pubblica gli appellanti hanno potuto presentare domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto gli ultimi decreti di aggiornamento delle GAE (D.M. 374/2019 che ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2019/2021 ed il D.M. 60/2022 che ha previsto l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2022/2025) hanno consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto*



*della cancellazione, ai docenti che erano stati depennati per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti.”>.*

\*\*\*\*\*

### **3) Violazione della legge n. 97 del 2004 - Violazione del principio di favor participationis. Violazione del DPR 487/1994.**

Secondo il disposto dell'art. 4 DPR 487/94 (recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”): <“Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i concorsi unici e all'amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo ..”>.

La norma prevede, dunque, due modalità **alternative** di presentazione della domanda di partecipazione, inequivocabilmente equivalenti, entrambe in forma “cartacea”, alle quali legittimamente ciascuna amministrazione può aggiungere una modalità di presentazione in via telematica della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 65 d.l.vo 82/2005 e dall'art. 4 DPR 68/2005.

Orbene, può innanzi tutto osservarsi che costituisce <“*principio generale, applicabile a tutti i procedimenti amministrativi, quello che afferma l'equipollenza della spedizione postale alla presentazione diretta delle istanze, domande o dichiarazioni rivolte dai privati alla P.A., desunto da numerose disposizioni di legge, inteso a sollevare il privato dal rischio di disfunzioni del servizio postale ed a consentirgli l'integrale disponibilità del termine (cfr. CdS, V, 14 settembre 2010, n. 6678; CdS, V, 10 febbraio 2010, n. 655; Cass. Civ., II, 5 maggio 2008, n. 11028)*”>, così, TAR Piemonte, sez. 2, sent. 29/10/10 n. 3935.

Inoltre, come chiarito anche dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in mancanza (come nel caso di specie) di espressa e richiamata (nel DM n. 60/2022) contraria disposizione recata dal regolamento interno dell'ente che indice la selezione, i bandi di concorso non possono derogare alla disciplina generale del reclutamento contenuta nel D.P.R. cit., in ossequio all'art. 70 co.13 T.U.P.I. (D.lg.vo 165/2001) che stabilisce: <“In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed



integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti">.

Ne deriva che:

- anche a voler ritenere “non equivoca” la clausola del DM n. 60/2022 (ossia l’art. 9, c. 4) disciplinante la **duplice** modalità di presentazione telematica della domanda – a mezzo l’applicazione Polis previo possesso delle credenziali Spid o, in alternativa, tramite un’utenza valida per l’accesso all’area riservata del Ministero da coordinare con il successivo art. 11, n. 2, lett. b) (che, chiaramente, conclude: “è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai commi 4”);

- ed anche a voler, quindi, superare il contrasto intrinseco rinveniente dall’omessa inclusione, nell’elenco delle cause escludenti, di una modalità di presentazione diversa dalla PEC o dalla raccomandata;

l’esclusione della ricorrente deriva la propria illegittimità da quella dell’avviso di selezione (ritualmente impugnato in parte qua), che, in spregio alla suddetta normativa nazionale, preclude la consegna con semplice p.e.c. della domanda di partecipazione.

Né va tralasciato, sotto diverso profilo, che il divieto implicito di presentare domande solo con le predette modalità non pare rispondere ad alcun apprezzabile interesse della P.A. procedente, né essere posto a garanzia della par condicio dei concorrenti (come sostenuto dalla ASL in sede di discussione orale) ovvero della certezza sul rispetto dei termini di partecipazione al concorso.

Per le suesposte considerazioni, in accoglimento del presente ricorso, deve essere annullato e/o disapplicato il DM n. 60/2022 nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, che la domanda di partecipazione possa essere inoltrata solo a mezzo delle modalità telematiche ivi indicate e non a mezzo di semplice PEC, come qui è avvenuto, stante il rifiuto della trasmissione dell’istanza come surriferito.

Pertanto la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

### **RICORRE**

All’Ecc.mo Tribunale adito, perché disattesa ogni contraria istanza, fissata l’udienza di discussione del presente ricorso, Voglia così provvedere:

**IN VIA PRINCIPALE:**



PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA', ILLEGITTIMITA',  
INEFFICACIA E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

--(nella misura in cui, anche parzialmente, possa essere considerato ostativo all'acquisizione, ed alla conseguente valutazione, dell'istanza della ricorrente): del decreto del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.3.2022 avente ad oggetto: *“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo”*, ossia con riferimento alle modalità di trasmissione telematica della domanda di partecipazione alla suindicata procedura concorsuale, disciplinate dall'art. 9, n. 4, correlate alla causa espulsiva di cui al successivo art. 11, n. 2, lett. b);

--del diniego alla trasmissione della suddetta istanza operato dall'archivio dell'area istruzione, istanze on line (del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), con la seguente dicitura: *“aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento ovvero non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva confermata)”*>;

--del provvedimento di estremi e data sconosciuti con il quale si è proceduto all'esclusione provvisoria della ricorrente dalla relativa graduatoria della provincia di Napoli (per la classe di concorso Discipline giuridiche ed economiche A046, già discipline Giuridiche ed Economiche A019);

--del provvedimento, laddove intervenuto, di estremi e data sconosciuti con il quale si è proceduto all'esclusione definitiva della ricorrente dalla suddetta graduatoria della provincia di Napoli;

--della graduatoria provinciale provvisoria, pubblicata con decreto del Ministero dell'Istruzione, USR, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli n. A00USPNA7107 del 12.5.2022, nella parte in cui non risulta inserita la ricorrente;

--della graduatoria provinciale definitiva, pubblicata con decreto del Ministero dell'Istruzione, USR, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli n. 8269 del 30.5.2022, nella parte in cui non risulta inserita la dott.ssa Martino.

E PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al reinserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della provincia di Napoli (III fascia) (per la classe di concorso Discipline giuridiche ed Economiche A046, già discipline Giuridiche ed Economiche A019) e all'aggiornamento del relativo punteggio;

NONCHE'



per la conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al reinserimento della ricorrente nella predetta graduatoria provinciale, per il triennio 2022/2025, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, e/o al fine di disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia per garantire il diritto vantato da parte ricorrente.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.

**IN VIA ISTRUTTORIA**, si allegano i seguenti documenti: 1) Istanza di reinserimento/ripristino nelle GAE, datata 1.4.2022 (ALL. 1); 2) Ricevute di Accettazione e relative consegne (della trasmissione via p.e.c.) della suddetta domanda, datata 1.4.2022 (ALL. 2 - 6); 3) Ricevute di prot. nn. 13242, 4931 e 4969 del 01.04.2022 (All. 7 – 9); 4) Comunicazione del rigetto della trasmissione della predetta istanza, fotografata dallo “archivio dell’area istruzione, istanze on line” (ALL. 10); 5) Messaggio via pec del 4.4.2022 (richiesta riscontro istanza 1.4.2022), con ricevute di accettazione e consegna (All. 11 – 13); 6) Graduatoria provvisoria 12.5.2022 (All. 14); 7) Reclamo 16.5.2022 (All. 15); 8) Decreto USP Napoli del 30.5.2022, con allegata graduatoria provinciale definitiva (All. 16-17); 9) Decreto Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10.03.2022 (All. 18); 10) precedenti giurisprudenziali (sentenze: Consiglio di Stato nn. 3285/2022 e 5281/2017; Tribunale di Napoli, Sez. lavoro, nn. 2699/2022 e 975/2020) (All. 19 – 22); 11) Circolare P.C.M. del 3.9.2010 (All. 23); 12) Autorizzazione Prefettura di Caserta n. 24282/2019/C.N./Area II Bis dell’11.3.2019 (All. 24).

### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.**

In relazione ai provvedimenti impugnati con il presente ricorso, e alle GAE della provincia di Napoli per la quale la ricorrente ha fatto richiesta di inserimento, la notificazione del ricorso nei modi ordinari, nei confronti di tutti i contro interessati, risulterebbe particolarmente difficile e onerosa, se non impossibile, in considerazione del notevole numero dei destinatari. Pertanto, sussistendone i presupposti, si chiede l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica (quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. , con pubblicazione - sul sito del MIUR all’indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> - del ricorso nel testo integrale, nonché



dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di ruolo del ricorso, del nome della appellante e della relativa procura alle liti e, dei contro interessati, degli estremi dei provvedimenti impugnati, un riassunto dei motivi e quanto altro ritenuto necessario. Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni procedenti.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, per cui si versa un contributo unificato pari ad euro 259,00.

*Salvis juribus.*

Napoli, li 06.07.2022

**Avv. Stefano Casertano**

**Avv. Francesco Casertano**

